



Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

A.C. 336

Dossier n° 122 - Schede di lettura
15 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	336
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità 'Il Forteto'
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Donzelli
Numero di articoli:	8
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2022
assegnazione:	2 dicembre 2022
Commissioni competenti:	Il Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e X

Premessa

La proposta di legge in commento è volta a istituire, anche per la XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

La [Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura](#) è stata istituita dalla Legge 8 marzo 2019, n. 21.

La Commissione d'inchiesta della XVIII legislatura

La Commissione si è costituita il 6 febbraio 2020. La durata della Commissione, originariamente di dodici mesi dalla data della costituzione, è stata prorogata dapprima al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 4, Legge 26 febbraio 2021, n. 21), anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, quindi, al 1° ottobre 2022 (art. 1 Legge 14 dicembre 2021, n. 225). I lavori della Commissione si sono conclusi senza che tuttavia si procedesse all'approvazione di una relazione conclusiva, anche in ragione della conclusione anticipata della legislatura. Difatti, la proposta di relazione conclusiva, nel testo presentato dalla Presidente e integrato sulla base della discussione svoltasi, non è stata posta in votazione, nelle sedute del 7, 13 e 28 settembre 2022, attesa la mancanza del numero legale.

Prima di procedere alla disamina della proposta di legge in commento, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta.

La vicenda giudiziaria

La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta, culminata nel 1985 con una prima condanna (per maltrattamenti aggravati e atti di libidine) dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, e conclusasi con un'ulteriore condanna di Roberto Fiesoli a 14 anni e 10 mesi, divenuta definitiva nel novembre 2019.

Nel marzo 2023 il tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso a Fiesoli la detenzione domiciliare, ritenendo le sue condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere.

In relazione a un'ulteriore accusa di violenza sessuale Fiesoli, condannato in primo grado a 8 anni di reclusione nel settembre 2018, nel marzo 2020 è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta definitiva.

E' da segnalare altresì che, proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata, nel luglio 2000, dalla Corte europea dei

diritti dell'uomo - adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti - a pagare una multa di circa 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

La pronuncia CEDU ([Sentenza Scozzari e Giunta c. Italia](#) del 13 luglio 2000) riguardava una vicenda del settembre del 1997, anno in cui due bambini (all'epoca di 10 e 3 anni) - di cui le ricorrenti erano, rispettivamente, la madre e la nonna - venivano inseriti con provvedimento giudiziario nella comunità «Il Forteto». Due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano stati condannati per avere abusato sessualmente di tre "handicappati" affidati alla loro custodia, fatti noti ai giudici interni. Prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era stato vittima di violenze di natura pedofila da parte di un operatore sociale. La Corte EDU ha giudicato che i due dirigenti incriminati avevano svolto un «ruolo molto attivo» nella custodia dei minori ed ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi ultimi alla comunità «Il Forteto».

Ulteriori ricorsi alla CEDU sono stati presentati nel dicembre 2020 da parte di ex ospiti della comunità.

Contenuto della proposta di legge AC 366

L'**articolo 1** prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 82 Cost. di una **Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**, con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali **responsabilità istituzionali** in merito alla **gestione della comunità** e agli **affidamenti dei minori**, anche al fine di prospettare l'adozione di misure per il corretto funzionamento della struttura.

Istituzione della
Commissione

L'**articolo 2** definisce compiutamente i **compiti della Commissione**.

Ai sensi del **comma 1**, la Commissione esamina la **gestione della comunità "Il Forteto" dalla sua istituzione a oggi**, con particolare riguardo all'**accertamento dei fatti** e delle ragioni per cui le **pubbliche amministrazioni e le autorità competenti, comprese quelle investite di compiti di vigilanza**, abbiano continuato ad accreditare la comunità come interlocutore istituzionale anche a seguito dei provvedimenti giudiziari relativi ad abusi e maltrattamenti.

Compiti della
Commissione

Il **comma 2** prevede che la Commissione abbia inoltre il compito di formulare, a fini preventivi, proposte in ordine all'adozione di **nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio**, al **potenziamento dei controlli** sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e alle modalità di applicazione dei **provvedimenti sanzionatori** nei confronti di quelli fra i predetti soggetti a carico dei quali siano emerse responsabilità e negligenze.

A tal proposito, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'istituto dell'affidamento del minore (articoli 2-5 L. 184/1983). Il **cd. "affido"** trova il suo presupposto nella **temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare d'origine**, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto previsti dall'art. 1 della legge, ad assicurare al minore mantenimento, educazione, istruzione e necessarie relazioni affettive.

L'affido ha, in ogni caso, una funzione esclusivamente assistenziale, di **intervento integrativo temporaneo** del rapporto familiare ed il suo presupposto giuridico coinciderebbe in sostanza con la forza maggiore: la sua finalità è quella di assistere la famiglia che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di provvedere alla cura dei figli minori, nell'intento di favorire al più presto il reinserimento del minore temporaneamente ospite dell'affidatario.

L'art. 2 della legge 184/1983 prevede **due distinti tipi di affidamento**:

- quello familiare (comma 1), che si realizza con l'**affidamento del minore ad un'altra famiglia**, possibilmente con figli minori, o ad una **persona singola** in grado di assistere materialmente ed affettivamente il bambino;
- quello presso una comunità di tipo familiare (casa-famiglia) o (prima delle loro soppressione) un istituto di assistenza (comma 2), cui si ricorre nei casi in cui non sia possibile un conveniente affidamento familiare, consiste attualmente nell'**affidamento-ricovero del minore o ad una comunità di tipo familiare** (casa-famiglia). In tale ipotesi, al fine di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori o parenti e favorire successivamente il reinserimento nella famiglia di origine, la preferenza è accordata agli istituti ubicati nella regione di residenza del minore.

Ai sensi dell'art. 4, l'**affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale** e può avvenire:

1. previo assenso dei genitori esercenti la potestà (o del solo genitore che la esercita in via esclusiva) ovvero del tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni o, in considerazione delle sue capacità di comprensione, anche di età inferiore (il provvedimento è reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare);

2. senza l'assenso dei genitori; in tal caso, provvede il tribunale per i minorenni. In tale ipotesi trovano applicazione l'art. 330 c.c. (per effetto del quale il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio), nonché il nuovo art. 5-bis introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (v. *infra*).

Il **servizio sociale** locale deve esercitare la **vigilanza** sull'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informata l'autorità che ha emesso il provvedimento (giudice tutelare, nel caso dell'affido familiare; tribunale per i minorenni negli altri casi) su ogni evento di rilievo essendo, inoltre, tenuto a presentare una **relazione semestrale** sull'andamento del programma di assistenza e sulla situazione della famiglia in difficoltà; al servizio sociale che lo ha disposto compete, peraltro, ordinare con apposito provvedimento la **cessazione dell'affidamento** quando siano venuti meno i presupposti che lo hanno legittimato, ovvero quando sia cessata la difficoltà temporanea della famiglia d'origine o quando la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore. La cessazione dell'affidamento può inoltre essere disposta in base ad autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria circa l'opportunità della sua prosecuzione.

L'istituto dell'affidamento è stato sottoposto, negli ultimi anni, ad alcune importanti innovazioni. Di particolare rilievo la riforma operata dalla [legge n. 173 del 2015](#) che, modificando l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, ha previsto una corsia preferenziale **per l'adozione a favore della famiglia affidataria**, laddove - dichiarato lo stato di abbandono del minore - risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine.

Sempre su una linea di garanzia dei legami affettivi del minore si muove la disposizione che tutela i **minori orfani per crimini domestici**, introdotta dalla legge n. 4 del 2018.

Infine, l'art. 28 del d.lgs. n. 149 del 2022 (**riforma del processo civile**) ha apportato alcune significative modificazioni ([si rinvia al relativo dossier di documentazione](#)).

E' stato innanzitutto introdotto il **divieto di affido** del minore a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento, nonché il **divieto di inserimento** del minore **presso strutture o comunità pubbliche o private** nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

La riforma è intervenuta anche su taluni aspetti procedurali stabilendo, in via generale, che **l'affidamento cessa al decorso del termine** previsto nel provvedimento che lo ha disposto; l'eventuale **proroga** può essere disposta dal tribunale soltanto qualora il pregiudizio che derivi al minore dalla sospensione dell'affido sia "grave", previa richiesta del pubblico ministero, sulla base di specifici requisiti.

In applicazione dei principi contenuti nell'art. 1, comma 23, lettera ff), della legge delega (legge n. 206 del 2022), l'art. 28 del decreto n. 149 ha infine fissato presupposti e limiti dell'**affidamento del minore al servizio sociale** con l'introduzione del nuovo articolo 5-bis della legge n. 184 del 1983, il quale precisa che quando il minore si trova in una situazione di limitazione della responsabilità genitoriale ("nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile") e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale.

La decisione spetta al **tribunale** che dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e che dovrà dettagliatamente disciplinare l'affidamento al servizio sociale.

L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da **15 senatori e 15 deputati** nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, **in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari** assicurando comunque la presenza di **un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento (comma 1)**. Composizione

Il **comma 2** prevede l'obbligo per i componenti della Commissione di rendere alla Presidenza della Camera di appartenenza una **dichiarazione di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari** relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

La Commissione, ai sensi del **comma 3**, è convocata dai Presidenti delle Camere per la costituzione dell'ufficio di residenza **entro 10 giorni** dalla nomina dei componenti.

I **commi 4 e 5** regolano l'**elezione dell'ufficio di presidenza**, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L'elezione avviene per scrutinio segreto tra i membri della Commissione. E' eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati (in caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età). Per l'elezione rispettivamente dei vicepresidenti e dei segretari ciascun commissario dispone di un voto e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti (in caso di parità prevale il più anziano).

L'**articolo 4** concerne **poteri e limiti della Commissione**, la quale, nell'espletamento dei suoi compiti, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'**autorità giudiziaria**.

In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le **audizioni a testimonianza** si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di **rifiuto di atti legalmente dovuti** e **falsa testimonianza (comma 1)**.

L'art. 366 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete o custode, chiamato a deporre come testimone o ad esercitare una funzione giudiziaria, rifiuti di adempiere a quanto richiesto.

L'art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza (vale a dire la condotta di chi, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato) con la reclusione da due a sei anni.

A tal proposito, si rileva che la prassi prevalente riferita agli atti istitutivi di Commissioni d'inchiesta sembra orientarsi nel senso di richiamare le sole disposizioni penali recate dall'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e dall'articolo 372 (falsa testimonianza).

In particolare, limitandosi alla XIX legislatura, tale formula è presente nelle leggi istitutive delle Commissioni di inchiesta bicamerale sul femminicidio (legge n. 12 del 2023) e Antimafia (legge n. 22 del 2023), nonché nelle proposte di legge istitutive delle Commissioni di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato) e sull'emergenza Covid (licenziata dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea); analogamente, essa figura nella delibera istitutiva della Commissione monocamerale sul degrado urbano (Doc. XXII n. 11).

Nella sola legge 10 maggio 2023, n. 5, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si prevede che *"per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli [366](#), [367](#), [368](#), [369](#), 370 e 372 del codice penale"*.

Il **comma 2** rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i **segreti d'ufficio, professionale e bancario** e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il **segreto di Stato** e dispone altresì l'applicabilità dell'art. 203 c.p.p.

Il **segreto di Stato** è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione ([legge n. 124/2007](#)) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Si ricorda che il **segreto d'ufficio** obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso ([art. 15, DPR 3/1957](#)). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.).

Parimenti, determinate categorie di persone (ministri di confessioni religiose, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (**segreto professionale** ex [art. 200 c.p.p.](#)).

L'art. 203 c.p.p. (**Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza**) prevede che il giudice non possa obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e il personale dipendente dei servizi di sicurezza a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

Ai sensi del **comma 7** è sempre opponibile il **segreto tra difensore e parte processuale**.

La Commissione, ai sensi del **comma 3**, ha facoltà di acquisire **copie di atti e documenti** relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (ex art. 329 c.p.p.). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, **copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8)**.

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il **segreto funzionale** apposto su atti e documenti (**comma 4**) e può ottenere **copia di atti o documenti** da parte di organi o uffici della **pubblica amministrazione (comma 5)**.

La Commissione individua **gli atti e i documenti che non devono essere divulgati**, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle **indagini preliminari (comma 6)**.

Ai sensi del **comma 9**, la Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla [Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura](#).

Il **comma 10** riguarda le **collaborazioni**: la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il **rifiuto ingiustificato** di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 650 c.p. prevede che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

Si valuti l'opportunità di una diversa collocazione del secondo periodo del comma 10.

L'**articolo 5** prevede l'adozione da parte della Commissione, nella seduta successiva a quella di costituzione, di un **regolamento interno**, che disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione medesima (**comma 1**), e la **pubblicità delle sedute** della Commissione, salvo diversa disposizione della stessa (**comma 2**).

Organizzazione e funzionamento

Le **spese di funzionamento** della Commissione, stabilite nel limite di **100.000 euro**, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera (**comma 3**).

L'**articolo 6** prevede l'**obbligo del segreto**, per quanto concerne gli atti e i documenti di cui sia stata vietata la divulgazione, a carico dei membri della Commissione, del personale e di qualunque altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Obbligo del segreto

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 326 c.p. (**comma 2**). Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione (**comma 3**).

L'art. 326 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.

L'**articolo 7** concerne la **durata** della Commissione e prevede che essa concluda i propri lavori entro **quarantotto mesi** dalla costituzione (**comma 1**). Entro trenta giorni dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la **relazione conclusiva**. E' prevista la possibilità di presentare **relazioni di minoranza (comma 2)**.

Durata

L'**articolo 8** prevede l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Entrata in vigore

Le Commissioni di inchiesta: quadro normativo

L'articolo 82 Cost. prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Istituzione di una

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate

Commissione di inchiesta

dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la **proporzione dei Gruppi**; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Nomina dei membri

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con **gli stessi poteri** delle Commissioni d'inchiesta **e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria** (c.d. principio del parallelismo).



Poteri e limiti

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le **convocazioni di testimoni** davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle **limitazioni** dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si vede la versione dell'articolo 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2007).

gi0025	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale